

**Per aderire alle molte dimande che ci veangono fatte, pubblichiamo subito il riassunto del dibattimento fatto dal Presidente. La continuazione delle repliche dei difensori, e le osservazioni degli accusati sono sempre in corso di pubblicazione, e si distribuiranno contemporaneamente.**

#### RIASSUNTO DEL DIBATTIMENTO

FATTO DAL PRESIDENTE

Signori Giurati.

Lunga e disastrosa, o signori, fu certamente la via che noi abbiamo percorsa: aspro ed ingrato il terreno sopra cui dovemmo muovere il piede: lugubri e sconsolanti le prospettive che al nostro sguardo si presentarono. Per più di cinque mesi continui fu forza di ricondurre a tempi disgraziatissimi de' quali vorremmo cancellata fin la memoria; per più di cinque mesi continui fu forza di riandare sopra piaghe, sopra dolori, sopra lacrime, che furono piaghe dolori e lacrime di una intiera città, di un popolo intiero; — e di un popolo ch'è fra i più colti, fra i più civili, fra i più generosi d'Italia! — E non dimeno egli è d'uopo, o signori, che io vi trattenga ancora su quel disgradevole e disagiato terreno che ci toccò attraversare; egli è d'uopo che io v'inviti a dare ancora una occhiata retrospettiva sul cammino che percorremmo. Imperocchè la legge che volle riservato a Voi soli il sublime diritto di appressarvi all'altare della Giustizia e pesare nella sua inalterabile bilancia la sorte di uomini che sono vostri concittadini e vostri fratelli; la legge che volle abbandonato del tutto alla coscienza e all'onore di liberi cittadini il giudizio su quelle sociali morbosità che sono i reati, e sopra coloro che se ne additano autori; — la legge prescrive a me di riassumere la discussione che si è agitata fin ora, prescrive a me di richiamare alla vostra memoria e alla vostra attenzione le principali ragioni, le circostanze più influenti che il dibattimento ha posto in rilievo così a favore, come a carico dell'accusato. — Alla quale prescrizione di legge non si potendo, e non si dovendo contravvenire, forza è, signori, che ci soffermiamo ancora per poco, e che spogli di ogni preoccupazione, spassionati, calmi, freddi come Giustizia esige che siano i suoi sacerdoti, guardiamo a tutte le risultanze che si ebbero da questo lungo dibattimento e in appoggio dell'accusa, e in difesa degli accusati — perchè di tutto Voi possiate tenere il debito conto, perchè tutte Voi possiate esattamente pesarle, perchè dopo di averle tutte ponderate accuratamente Voi pronunciate il vostro giudizio — quel giudizio che dev'essere e che sarà la espressione della coscienza pubblica; quel giudizio a cui gl'inglesi diedero un nome stupendo, che noi abbiamo diritto d'italianizzare perchè fu derivato dalla lingua de' padri nostri — *verdict* — *verum dictum* — **verdetto**.

I.

#### Associazione di malfattori.

Fra i molti reati che costituiscono il soggetto dell'accusa, e sopra cui Voi dovete pronunziare o signori giurati, quello che si presenta per primo è il reato di *associazione di malfattori* del quale sono chiamati a rispondere 79 degli accusati presenti. Sui caratteri costitutivi di questo reato fra il Pubblico Ministero e la Difesa s'impegnò lunga e fervida disputa; imperciocchè non si disputò forse tanto sull'aver o no ciascuno degli odierni accusati fatto parte di un'associazione di malfattori, quanto sull'aver o no esistito in Bologna alcuna associazione di malfattori posteriormente al giorno che qui ebbe vigore il codice penale italiano. — Il reato di associazione di malfattori è definito nell'art. 426 del codice stesso: *Ogni associazione di malfattori, ivi è scritto, ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque all'oggetto di delinquere contro le persone, o contro le proprietà, costituisce per se stessa un reato contro la pubblica tranquillità.* Quindi non appena cinque malintenzionate persone s'intendano insieme, e proponendosi non di commettere un determinato reato, ma di abbandonarsi ad una data specie di reati, si leghino ad un patto qualunque pel quale la malefica potenza di ciascuno si rafforzi e si accresca, pel quale il pericolo della società si faccia più imminente e più grave che non sarebbe se il pravo proposito rimanesse isolato nell'individuo, o ristretto in un minor numero d'individui, — il reato di associazione di malfattori a senso del Pubblico Ministero è commesso, il caso previsto dall'art. 426, si è verificato. Imperciocchè in questo reato non occorre di ricercare se le proprietà, o le persone de' cittadini siano state offese realmente, o se almeno siasi tentato di offenderle; non occorre di ricercare se il proposito di delinquere abbia avuto alcun principio di esecuzione.

Il reato è nella comunicazione che cinque o più persone si fanno de' loro iniqui disegni allo scopo di facilitarne o assicurarne l'attuazione; il reato è nel mutuo consentimento che coloro si prestano, è nell'accordo, è nell'impegno che si stabilisce fra loro; il reato è nell'alleanza, nella coalizione stretta fra' tristi; — alleanza e coalizione che la legge vuole, e giustamente vuole represses e punite perchè, essendo una minaccia e un pericolo per la società, vi destan l'allarme, e ne perturbano la tranquillità. In minimi termini il reato di associazione di malfattori è in rapporto alla sicurezza e all'interesse de' cittadini quello stesso ch'è la cospirazione in rapporto all'ordine pubblico e alla sicurezza dello stato; è la congiura, è la cospirazione contro gli averi, o contro le persone dei cittadini.

E ciò posto il Pubblico Ministero ritiene evidente l'errore in cui cadrebbe chi si avvisasse che il reato di associazione di malfattori non possa dirsi commesso se non quando sia verificato il concorso delle circostanze enunciate nell'altro articolo 427. Quell'articolo è così concepito: *Questo reato esiste pel solo fatto della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse e i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto o distribuire o dividere il prodotto dei reati.* Il vero concetto, il vero senso di questo articolo secondo il P. M. gli è appunto quello di cui si è finora parlato, gli è una dichiarazione più esplicita che il legislatore ha voluto fare per avvertire come il reato non dipenda dalla esecuzione consumata o tentata di alcuna crimine o delitto della specie di quelli che gli associati, si proposero di commettere, ma dal solo fatto della organizzazione delle bande, che è quanto dire dal solo fatto dell'associazione.

Ed in vero che cosa intenda la legge per *banda* in tale argomento è spiegato dal precedente art. 426, essa intende una banda, una unione, un numero non minore di cinque malfattori intesi, convenuti, cospiranti insieme ad un medesimo scopo, che cosa la legge intenda per or-



ganizzazione l'art. 426. lo spiega ugualmente, ed è la convenzione, l'accordo, il patto qualunque che fra coloro si forma di commettere reati contro le persone, o contro le proprietà. Che se l'art. 427 fa cenno eziandio di corrispondenza fra le bande e i loro capi, e di convenzioni tendenti a rendere conto, o distribuire, o dividere il prodotto dei reati, il P. M. virilmente sostiene aver con ciò voluto la legge indicare in un senso meramente dimostrativo, e non mai tassativamente, alcune delle circostanze per cui il fatto dell'associazione si argomenta e si prova, senza escludere di alcuna guisa le altre circostanze moltissime per cui nei diversi casi il fatto dell'associazione si può ugualmente argomentare e provare. Sarebbe assurdo, dice il P. M. sarebbe assurdo supporre che la legge abbia voluto in tal qual modo prescrivere ella stessa le forme che siffatte associazioni di malfattori debbono assumere perchè siano riconosciute da lei; sarebbe assurdo supporre che la legge abbia voluto colpire quelle associazioni nelle quali siano direttori e capi, e lasciare impuniti le altre dove non sia stabilita alcuna gerarchia, e dove tutti i malfattori associati abbiano voce uguale, ed uguale influenza; sarebbe assurdo supporre che quando il patto sia di conferire in massa e poi dividere in date proporzioni il prodotto di reati, si cada sotto la censura della legge — e non allorchè, per esempio, il patto riguardi la reciprocità dell'aiuto, la scambievolezza della difesa, la comunanza dell'azione, lasciato a ciascuno il profitto che in un'azione comune individualmente può procacciarsi. Forse che la differenza de' patti, e della modalità immuta l'indole dell'associazione? forse che una simile differenza importa differenza di scopo, e rende meno seria la minaccia, meno grave il pericolo della società? E quando lo scopo dell'associazione sia quello; quando sia quella la minaccia, quello il pericolo che la legge vuole prevenire a rinnovare, come supporre che essa abbia inteso di non prendersene veruna cura, e di lasciarvi esposti i cittadini indifesi unicamente perchè la rivelazione del pericolo istesso non si ebbe sotto una data forma, in una data modalità? — No, dice il P. M., no: la legge nell'art. 426 ha definito il reato, ne ha determinato gli estremi essenziali, ne ha fissato i caratteri costitutivi. La colleganza di cinque o più malfattori stretti ad un patto per l'oggetto di delinquere contro le persone, o contro la proprietà, ecco senz'altro il reato di associazione di malfattori, e senza bisogno di ricercare quale sia stata la loro vita passata, la precedente condotta, senza bisogno d'indagare se per subite condanne o per notoria perversità essi meritassero già il nome di malfattori, perciocchè sono malfattori dal momento che si coalizzano e si stringono insieme a fin di misfare. L'articolo 427 non fa che indicare alcune delle circostanze per cui il reato si può rivelare, senza escludere che possa verificarsi, e rendersi noto anche per circostanze diverse: il senso di quell'articolo è puramente dimostrativo, o esemplificativo. Tanto vero, prosegue il P. M., tanto vero che la legge medesima ogni qual volta contempra il reato di associazione di malfattori si richiama sempre all'art. 426 e non mai al 427 siccome può vedersi nell'ultimo alinea dell'art. 45 e nell'art. 430 dell'istesso codice penale, — segno questo evidente che gli elementi sostanziali del reato non debbono cercarsi altrove che all'art. 426; tanto vero che in senso meramente dimostrativo l'art. 427 fu sempre inteso dalla giurisprudenza teorica, e pratica.

La Difesa per lo contrario sostiene non potersi concepire l'idea di un'associazione di malfattori se non data la preesistenza di malfattori i quali si associno insieme; e non potersi riguardare per malfattori se non coloro che da competenti tribunali siano stati già riconosciuti e dichiarati colpevoli di un qualche misfatto. Più — la difesa sostiene che il reato di associazione non può verificarsi se non nei casi che furono contemplati ed espressi nell'art. 427. Secondo la difesa i due articoli 426 e 427 non possono andare disgiunti e separati: nell'uno la legge ha qualificato siccome reato l'associazione di malfattori in numero non minore di cinque; nell'altro essa ha dichiarato come e quando questo reato esista. E se la legge ha enumerato essa medesima i casi in cui un reato esista, con-

sequenza giuridica e logica ne discende che in tutti gli altri casi dalla legge non contemplati quel reato non può esistere. Dappoichè in materie penali non valgono regole di convenienza, o di analogia: il principio da cui deve partirsi, e a cui si deve aver sempre inteso lo sguardo, si è che la legge espresse quello che volle e quel che tacque nol volle. D'altronde la difesa osserva che gli argomenti di convenienza e di analogia tanto meno che in altri voler potrebbero nel tema del reato di associazione di malfattori, perchè la legge che qualificò questa per un reato, e la volle punita, è una legge di eccezione che decampò dai principii e dalle regole ordinarie del dritto. In fatti la regola del dritto si è che qualsiasi proposito di delinquere non esponga ad azione penale se non quando sia stato manifestato con un principio di esecuzione; e nell'associazione di malfattori l'azione penale è ammessa anche prima, e indipendentemente da qualunque principio di esecuzione del proposito di delinquere contro le persone, o contro le proprietà. Dunque questa è veramente una legge eccezionale, la quale appunto perchè eccezionale vuol essere sempre interpretata ed intesa quanto più ristrettivamente è possibile; nè si può estenderla da caso a caso, nè si può ampliarne l'applicabilità oltre a quello che importano i precisi suoi termini. Per lo che la difesa ha concluso non potersi accettare che un'accordo una convenzione, un patto qualunque fra cinque o più persone collegatesi a fine di delinquere contro le persone o contro le proprietà basti a costituire il reato di associazione di malfattori; ma essere necessario ed indispensabile di constatare che l'accordo, la convenzione, od il patto fu accompagnato dalle circostanze di cui nell'articolo 427 — circostanze che secondo alcuno dei difensori dovrebbero tutte simultaneamente concorrere, secondo altri basterebbe che ve ne concorresse almeno taluno, e soprattutto quella di una formale organizzazione di bande aventi una certa regola, una certa disciplina alla quale ciascuno degli associati siasi sottoposto.

Signori giurati, mi è grave di avervi trattenuto a lungo su questa questione, che concernendo il significato e la intelligenza da darsi ad un'articolo di legge è certamente una questione di diritto, la quale potrà parere inopportuna a chi troppo leggermente suol dire che i giurati son giudici del nudo fatto. I giurati son giudici del fatto, egli è vero, ma del fatto apprezzato giuridicamente. Quando Voi siete chiamati per giudicare un uomo che spense la vita di un'altro, non vi si domanda già se Tizio abbia volontariamente ucciso Sempronio, ma s'egli sia colpevole di omicidio volontario commesso sulla persona di Sempronio. Bisogna quindi che anche allora Voi apprezziate giuridicamente il fatto della uccisione di Sempronio; bisogna che anche allora Voi v'informiate del senso e dello spirito della legge sull'omicidio, perciocchè Voi tal volta potreste e dovrete rispondere che anche chi uccise volontariamente un'uomo non è colpevole di omicidio volontario.

Del resto la questione sulla natura, sui caratteri, e sugli estremi del reato di Associazione di malfattori fu argomento di discussione gravissima fra le parti: non potevo io esimermi dal richiamarlo alla vostra attenzione. E su questo non altro dirò se non che in una decisione pronunciata dalla suprema Corte di Cassazione in Torino li 21 Novembre 1856 mentre vigeva ancora l'antico codice penale i di cui articoli 441 442 corrispondono, e sono letteralmente trascritti parola per parola negli articoli 426 e 427 del codice attuale, così fu detto:

« Atteso che la Corte di Appello nei motivi della sentenza appellata ha posto a principio che la infrazione prevista dall'articolo 441 del codice penale esiste pel solo fatto dell'associazione di cinque individui per l'oggetto di commettere crimini o delitti contro le persone, o le proprietà: che questa infrazione si disvela per la esistenza della organizzazione di bande allo scopo indicato dalla legge: e che se l'articolo 442 (427) del medesimo codice indica alcune circostanze per caratterizzare l'esistenza dell'associazione, questa indicazione puramente dimostrativa non ha avuto per oggetto di esclu-



» dere ogni altra circostanza atta a dare la certezza della  
» esistenza di un'associazione organizzata. — Attesochè que-  
» sti sono effettivamente gli elementi caratteristici del cri-  
» mine o delitto di associazione di malfattori: che la legge sup-  
» pone è vero fra quelli che la compongono una organiz-  
» zazione risultante da un concerto o da una intelligenza  
» preambola per esercitare in comune la loro colpevole  
» industria: ma che tuttavia non facendo dipendere la con-  
» statazione della esistenza di questa organizzazione da al-  
» cun genere di prova speciale essa ne abbandona l'ap-  
» prezzamento ai giudici del fatto esclusivamente. »

Questa decisione fu invocata dal P. M. a sostegno del suo assunto, e a dimostrare come anche la Corte di Cassazione abbia ammesso e dichiarato che le circostanze enunciate nell'Art. 427 vi si accennano come tali da constatare la esistenza del reato e non già da costituirne la essenza, e vi si accennano in modo puramente dimostrativo senza intendimento di escluderne qualunque altra per di cui mezzo la esistenza del reato stesso possa del pari rimanere accertata.

Ciò premesso in diritto, — in ordine al fatto il Pubblico Ministero è convinto che dal dibattimento sia emerso un tal cumulo di prove, un tale complesso di circostanze, una tale abbondanza di luce da dissipare ogni incertezza, ogni dubbio, e da ingenerare anche nell'animo dei più ritrosi il pieno convincimento, la morale certezza — che dal Maggio 1860 (e questa è l'epoca che vuoi fissare non per contendere che il fatto avesse anche una precedente esistenza, ma perchè allora fu in queste provincie attivata la legge che lo contemplava e lo rendeva oggetto di una espressa sanzione penale) dal Maggio 1860 fino al 1863 v'ebbe in Bologna un'associazione di malfattori convenuti e collegati insieme a furti, a rapine, a grassazioni, ad ogni specie di misfatti contro le proprietà e gli averi de' cittadini, ed anche contro le loro persone se mai a malfattori paresse di trovare in esse un'impaccio od un rischio. E di fatti, dice il P. M. — noi vedemmo questa illustre Città ridotta a così misere condizioni che forse in peggiori niun'altra città d'Italia ebbe a trovarsi giammai. I furti, le grassazioni, le rapine vi erano sì frequenti che non un solo giorno passava senza essere segnalato da più e più reati di questo genere. Ladroni audacissimi in pien meriggio aggredivano i cittadini nelle vie, nelle piazze, s'intromettevano nelle botteghe, nei fondachi, invadevan le case e le mettevano a ruba. Essi non si curavano punto di quelle precauzioni, di que' riguardi che d'ordinario i ladri sogliono adoperare per non essere con facilità riconosciuti e scoperti. Sicuri di sè stessi e della propria potenza essi procedevano a fronte scoperta, alta la testa, non abborrendo la luce, non paventando accusatori nè testimoni. E pur troppo avevano ragione di non paventarli dappoichè gli aggrediti eran solleciti a dichiarare di non conoscere, e di non potere raffigurare coloro che li avevano spogliati; i testimoni eran pronti a deporre di non aver veduto ciò che accadeva sotto a' loro occhi, o di non sapere chi fossero quelli che avevano preso parte nei fatti. Lo che ad avviso del P. M. non avrebbe potuto verificarsi se i malfattori non avessero avuto coscienza della propria forza, forza che non si poteva derivare d'altronde che da una unione, da una colleganza, da una solidarietà fra molti che aiutandosi, proteggendosi, e vendicandosi a vicenda si rendevano formidabili, ed incutevano sbigottimento e terrore nell'animo degli onesti e pacifici cittadini. E non avrebbe potuto verificarsi neppure se d'altra parte nell'animo degli onesti e pacifici cittadini non si fosse infiltrata la convinzione che dietro a coloro i quali si presentavano a consumare un reato altri vi erano e molti che immanicabilmente ne avrebbero assunta la difesa, o esercitata la vendetta contro chiunque avesse osato di vedere, o di parlar troppo. Così la molteplicità, la natura, e il modo dei reati che si commettevano, il procedere di coloro che li consumavano, e il contegno di quelli che n'erano vittime o spettatori, secondo il P. M., sono altrettante prove per cui si fa manifesto che qui esisteva, e si sapeva ch'esistesse un'associazione di malfattori.

E che esistesse, e che si sapesse ch'esisteva, il P. M. osserva essersene avute amplissime e irrefutabili prove per ciò che sulle condizioni eccezionali di questa Città negli anni 1860, 61 e 62 coraggiosamente scriveva qualche cittadino zelante del pubblico bene; e pei reclami che sottoscritti dai

migliaia e migliaia di cittadini replicatamente si dirigevano al governo invocandone energici provvedimenti che imponessero fine al disastro, ed estirpassero la mala pianta che qui aveva messo profonde e salde radici; e per le vivissime rimozioni che in simile senso furono fatte più volte dalla Giunta Municipale; e pei ragguagli che ne pubblicava chi investito della rappresentanza governativa aveva dovuto per necessità e per dovere del suo nobile ufficio accuratamente indagare e studiare la vera natura del male che si deplorava, e che ogni dì si faceva più grave e più minaccioso. — Dai quali documenti tutti pare al P. M. che l'associazione di malfattori sia un fatto portato a tale e tanta evidenza da non potersi più ragionevolmente non solo negarlo, ma nemmeno provarsi a gettarvi sopra un'ombra di dubbio.

Nè basta; — chè dell'associazione di malfattori, ad avviso del P. M., forniscon nuove e più stringenti prove molti altri dei documenti raccolti, e moltissimi dei testimoni esaminati nel corso del dibattimento, i quali posero in sodo che qui in Bologna esistevano alcune così dette balle di ladri che prendevano nome dalle contrade in cui abitavano o frequentavano la maggior parte di coloro che vi appartenevano: che queste balle si conoscevano perfettamente fra loro, e all'opportunità si prestavano vicendevole aiuto: che non di rado alcuni degli individui appartenenti ad una balla erano chiamati, e coope-ravano a' misfatti commessi da un'altra: che talvolta alla commissione di un reato concorrevano insieme più balle: che mentre vi erano osterie, caffè, ridotti ne' quali ordinariamente si vedevano praticare gli aggregati alle singole balle, vi erano ancora consimili luoghi dove si vedevano concorrere molti, e la maggior parte degli uomini di tutte quante le balle, e trattenersi insieme per lungo tratto di tempo, e passarvi le intere notti ora stretti insieme a segreti e misteriosi colloqui, ora scialacquando in gozzoviglie e in giuochi di azzardo una quantità di denaro la cui provenienza era ignota, e che per nulla potea convenire alla loro condizione, e alle loro fortune: che fra le suddette balle una ve n'era distinta col titolo di *balla alta* o *balla grossa*: e che all'azione malefica di codeste balle la coscienza pubblica attribuiva tutti i reati che di continuo si commettevano. — Le quali cose il P. M. sostiene essere risultate stabilite amplamente e dai rapporti della Questura, e dalle deposizioni giurate degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza, e di tanti altri testimoni, fra cui non vuoi dimenticare un Luigi Marzari che dimandato s'egli sapesse o avesse udito parlare della esistenza di balle di ladri in Bologna, con un accento improntato della più schietta sincerità e della più sentita convinzione rispose che non occorreva saperlo, nè averne udito parlare, bastava aver occhi per vedere e comprendere che i fatti che avvenivano dovevano esser opera di balle, e di persone che le regolavano.

Nè basta ancora; — chè dell'associazione di malfattori, secondo il P. M., altre prove si ebbero da talune circostanze che il dibattimento chiarì avere accompagnato alcuno de' più clamorosi misfatti, come la grassazione commessa a Marzabotto, dove colui che appalesavasi per il capo della masnada lamentando la scarsità del bottino si doleva altamente che lo avessero tratto colà con la sua gente per così misera cosa; e dalla qualità di altri più enormi reati come l'assassinio degli Ispettori di Pubblica Sicurezza Grasselli e Fumagalli, e il mancato assassinio del Questore Pinna, — reati che non potendo avere altra ragione se non quella iniquissima di voler ridurre con lo sgomento e col terrore al silenzio e all'inazione l'autorità, e garantire la impunità a' delinquenti, come non potevano a meno di essere opera ed effetto di un'associazione di malfattori, così valgono a ribadire la prova della esistenza di questa associazione medesima.

E altre prove se n'ebbero, prosegue il Pubblico Ministero, da quelle lettere che un benevolo anonimo spediva ad Angelo Padovani poco dopo la grassazione da questo patita, e dalle lettere e dalle liste parimenti anonime che si rinvennero fra le carte dell'interfetto Grasselli.

Se n'ebbe prova da quel fatto affermato dagli Ispettori Baccarini e Sborni di un biglietto sequestrato sulla persona di un garzone dei fratelli Ceneri nel mentre usciva dal carcere dove lasciava tuttavia ristretto alcuno de' suoi padroni, biglietto sul quale erano scritte le parole — *operate per carità* — di cui non seppe indovinarsi il significato da prima, ma che sembrò



palese di poi, quando trascorsi brevissimi giorni il Pietro Busi ed altri commisero una grassazione alla diligenza di Ferrara, e la commisero in circostanze sì svantaggiose pei grassatori da far supporre che, anzichè a far bottino, essi avessero unicamente inteso a dimostrare come misfatti di questo genere si perpetrassero anche nel tempo che si trovavano rinchiusi in carcere coloro a cui la pubblica opinione suoleva farne debito sempre. — Se n'ebbe prova dal fatto risultante da una lettera che la Maria Mazzoni scriveva a Pietro Ceneri detenuto nelle carceri di Genova, il fatto cioè della distribuzione di una non irrilevante quantità di danaro proveniente dalla grassazione consumata in danno del Banchiere Parodi, che il Ceneri aveva consegnato o trasmesso alla Mazzoni, e ch'essa per di lui incarico distribuì in Bologna a molti i quali non avevano avuto veruna parte nella grassazione suddetta. —

Se n'ebbe prova per quell'articolo quarto dello Statuto che si comunicava trascritto in una lettera anonima diretta fin dal giugno 1862 ad Angelo Brazzetti a cui s'ingiungeva il pagamento di 50 napoleoni di oro sotto comminatoria di morte se avesse mancato, o se avesse osato di ricorrere alla Questura; e per quel nostro codice che in un momento di concitazione e di alterco con l'accusato Ulisse Baldini sfuggì dal labbro di Cesare Bonafede, di quel Cesare Bonafede che chiamato e desiderato come testimonia in difesa degli accusati, emise nella pubblica udienza dichiarazioni inaspettate e fatali non tanto ad altri quanto a sè stesso dettategli, dice il P. M., forse dal pentimento, certo dalla verità.

Finalmente, ed è sempre il P. M. che parla, finalmente se n'ebbe prova dalle confidenze che molti degli accusati fecero in carcere ad altri detenuti, ed in ispecie a Pietro Campesi. — Sulle quali confidenze a detenuti nel carcere, e sull'attendibilità di ciò che si deponga da costoro in generale, e dal Pietro Campesi in particolare, il P. M. avverte non potersi e non doversi per alcuna guisa ammettere la pretesa che non se ne tenga conto, e che testimonii siffatti si abbiano come non fossero. Questa pretesa pare al P. M. che non abbia fondamento nè nella legge, nè nella ragione. La legge, dice egli, ha determinato quali siano le persone che non debbono ammettersi a testimoniare, e i detenuti non sono certamente nel novero di quelle, — tanto vero che la Difesa neppure ha pensato di eccepire ed opporsi a che quelli si udissero, a che si ricevessero le deposizioni e del Campesi e degli altri. La ragione insegna e vuole ch'è la verità si ascolti e si accetti da qualunque bocca esca fuori.

Or siccome non è impossibile che anche l'uomo del volgo, anche il villano, anche l'idiota, anche il detenuto, anche l'accusato, anche il condannato profferisca parole di verità; così non si può, non si deve *a priori* otturare le orecchie per non udire unicamente perchè profferite da chi si chiama col nome di Campesi, o di Ferriani, o di Ruggeri, o con altro nome qualunque. Ciò che reclamano e legge, e ragione, e giustizia, si è di ponderare accuratamente se quello che un testimonia depona sia o non sia verità; ciò che incombe al Giudice, alla di cui coscienza è rimesso di apprezzare il valor delle prove, si è di vedere se e quali circostanze concorrano a dimostrare più o meno sincera una data testimonianza, e a determinare il criterio sulla sua credibilità. — E giustamente, e sapientemente la legge, che poneva a base dei giudizi penali il provvido principio della convinzione morale, e che al processo inquisitorio voleva sostituito il processo accusatorio e pubblico, astenevasi dal determinare in qualunque maniera e il valor delle prove, e i criterii per misurare la credibilità dei testimonii, abbandonandone intieramente il calcolo al senno e alla religione dei giudici. Quindi la logica necessità che sparissero nell'attuale ordine di cose certe regole, certe limitazioni, certe eccezioni, che si era stati costretti ad ammettere quando si voleva partire dal principio che nulla valesse mai la deposizione di un testimonia solo *etiam si praeclara dignitate perfulgens*, e che all'opposto dovesse tenersi per verità ciò che due o più testimonii contesti affermassero. Nell'angustia e nella pressione che spesso soffriva allora la coscienza dei giudicanti, a cui era imposto di avere per criterio della verità il numero dei testimonii, era naturale, era necessario di studiare a ripieghi e a mezzi termini che attenuassero le male conseguenze di un cattivo principio, e di adottare eccezioni — le quali diventando poi altrettante regole finivano

per produrre gl'inconvenienti medesimi, e riuscivano a coartare non di rado ancor esse la coscienza del giudice, che vedeva e sentiva la verità ma non poteva accettarla per le eccezioni da cui eran colpiti coloro, che gliela recavano innanzi. Più saggia, più filosofica, più giusta oggi la legge non si prova a rinchiudere i giudici del fatto in un cerchio fatale di regole e di eccezioni, fuori del quale sia ad essi interdetto di vedere e seguire e raggiungere la verità: oggi la legge non fa dipendere la verità dal numero dei testimonii, nè dalle qualità loro; non costringe ad accoglierla se si presenti da un lato, e rifiutarla se si presenti da un lato diverso. Oggi la legge affida a Voi, signori Giurati, la cura di cercare e trovare la verità dovunque e comunque possiate vederla: e quando l'abbiate trovata, quando il suo divino splendore abbia rischiarato la vostra mente e tranquillato la vostra coscienza, — la legge non pretende altro da Voi, nè vi domanda conto del come e del dove questa verità l'abbiate trovata. — Esclusioni di massima, inattendibilità presuntive la legge attuale non le comanda, non le vuole. Essa per una ragione di convenienza e di moralità che facilmente s'intende, ha solo vietato di udire come testimonii i più stretti congiunti dell'accusato. Gli stessi condannati a pena infamante, mentre si dichiarò che non potrebbero fare testimonianza in giudizio, si acconsentì che vi fossero chiamati per somministrare semplici schiarimenti; lo che per avviso del P. M. spiega aperto il concetto della legge di volere con questo infliggere ai condannati una pena accessoria, ma non mai di chiudere l'adito alla verità che per loro mezzo eziandio potesse venire alla luce.

Presso a che il P. M. ritiene che inopportuni e fuor di proposito fossero quei fieri attacchi, e quelle virulenti declamazioni che pure si udirono contro la persona di Pietro Campesi, e contro le persone di altri testi non pochi. Qualunque costoro siano; qualunque i precedenti e le qualità loro; qualunque la diffidenza, e il sospetto con cui vogliansi accogliere le loro deposizioni, — egli è non di meno innegabile che anche costoro potevano, almen qualche volta dire la verità. — Ora, l'hanno, o non l'hanno essi detta quando furono uditi come testimonii in questo giudizio? — Ecco la sola, e la vera questione che si può muovere: la sola e la vera questione che la vostra coscienza, o Signori, deve dirimere.

E parlando del Pietro Campesi, ch'essendo il più importante degli altri, è quello che più degli altri fu fatto segno agli strali della Difesa, il P. M. sostiene non potersi a meno di averlo per testimonia sincero e veridico, dappoichè non ostante tutto ciò che si potesse o si volesse mai dire sulle sue qualità personali, evvi il concorso di tante circostanze e di tanti fatti che servendo come di controlleria e di contro prova alle cose da lui deposte valgono a dimostrare com'egli sempre depose in senso di verità. — Le deposizioni di Campesi non sono altro che rivelazioni di quelle notizie, di quelle confidenze ch'egli ebbe da' detenuti in compagnia de' quali si trovò dapprima nelle carceri di Voghera, e poi in quelle di Bologna. Straniero a questa città dove non era mai stato; non conoscente di persone che non avea mai veduto; ignaro di fatti avvenuti in paese lontano, e per la più parte in tempo ch'ei già si trovava prigioniero, essendo stato arrestato fin dall'ottobre 1861 —, Campesi non parlò di fatti che fossero caduti sotto i suoi sensi, non disse cose che sapesse per scienza propria, ma solo riferì ciò che apprese da Mariotti, da Bertocchi, da Palmerini, da Galanti, da Sabbatini, da Tognoli, da Romagnoli, e da altri. — Si dice inverosimile che costoro i quali dovevano pur essere uomini scaltri ed astuti se, come pretende l'accusa, erano consumati malfattori, si lasciassero poi uccellare con tanta facilità da un rozzo villano, e s'inducessero a dare in balia di sconosciuto straniero segreti che valevano la loro libertà, e forse la vita loro.

Bologna — Tipi Fava e Garagnani.